



ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA E DI SOLIDARIETA'

NUOVO STATUTO

ADEGUATO SECONDO RIFORMA ENTI TERZO SETTORE

Via Giusti, 8 - 64019 TORTORETO LIDO (Te) - Te--lefono e fax 0861.787474 - 3287680416

Cod. Fisc. 91015390676 - Partita IVA 01042110674

insiemetortoreto@gmail.com - insiemetortoreto@pec.it

STATUTO

ART.1 COSTITUZIONE e DENOMINAZIONE

E costituita, nel rispetto del numero dei soci previsto dalla legge, come Ente del Terzo Settore ai sensi del D. Lgs. del 3 Luglio 2017 n.117 e successive modifiche, del codice civile e relative disposizioni di attuazione per quanto non altrimenti previsto ed in quanto compatibili, l'Associazione culturale ricreativa e di solidarietà, associazione non riconosciuta, in breve denominabile "Associazione Insieme ODV", già associazione Insieme ONLUS dal 31.1.1997 ed organizzazione di volontariato in conformità alla L.266 del 1991. L'utilizzo ricompreso dell'acronimo ETS nella denominazione e in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico è subordinato all'effettiva operatività del RUNTS.

ART. 2 SEDE E DURATA

L'Associazione ha sede in Via Giusti n.8 Tortoreto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

ART.3 SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'Associazione persegue senza scopo di lucro, in via esclusiva e principale, finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale, ricreative e culturali in favore dei loro associati, di loro familiari o di terzi. Essa svolge, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, le seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art.5 del Codice del Terzo, nei settori di cui alla **lettera a)** interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n.328 e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n.104 e alla legge 22 giugno 2016 n.112 e successive modificazioni; **lettera f)** interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42 e successive modificazioni; **lettera u)** beneficenza, sostegno a distanza, di cui alla legge 19 agosto 2016 n.166 e successive modificazioni o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo. Nello specifico l'Associazione, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, svolge le seguenti attività: accompagnamento presso Aziende ospedaliere o luoghi di cura per bisognosi di terapie periodiche o non autosufficienti; visite alle case di cura; corsi di lingua italiana agli stranieri; incontri di lettura e culturali; concorsi letterari di promozione territoriale; corsi di pittura, lingue straniere, cucina, informatica, ballo; organizzazione viaggi culturali; abbonamenti per stagioni teatrali e concertistiche, raccolta fondi per adozioni a distanza.

Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati in modo personale, spontaneo e gratuito.

L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono solo essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'associazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.

Ogni forma di rapporto economico con l'associazione derivante da lavoro dipendente, autonomo o altro è incompatibile con la qualità di socio volontario.

L'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non potrà essere superiore al 50% del numero dei volontari.

L'Associazione Insieme, può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad essa strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti comunque previsti dall'art.6 D. Lgs 117/2017.

ART. 4 PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti Pubblici, privati o persone fisiche o dagli avanzi netti di gestione. Il fondo iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori, nella complessiva misura di € 900.000 versate dai fondatori all'atto della costituzione. Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) dei versamenti effettuati dai fondatori originari, degli ulteriori versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;
- b) dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
- c) degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) raccolte fondi;
- f) entrate derivanti da attività diverse secondarie e strumentali (art.6 D. Lgs n.117/2017, di cui all'ultimo comma del precedente articolo statutario.

L'Organo di Amministrazione annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione e la quota annuale di iscrizione all'Associazione.

L'adesione alla associazione non comporta obblighi di finanziamento o esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione versamento della quota annua di adesione. E comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare ulteriori versamenti rispetto a quello originario e annuale. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di entità qualsiasi, fatti salvi i versamenti minimi determinati per la ammissione e l'iscrizione annuale che sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione stessa.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione trasmettibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le fattispecie indicate nelle lettere a,b,c,d,e,art.8 terzo comma D. Lgs 117/ 17 (C.t.s.).

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art.7 del Codice del Terzo settore – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – ai fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art.5 I SOCI

a) Sono aderenti all'associazione:

- i Fondatori;
- I Soci Benemeriti;
- I Benemeriti ed i Beneficiari dell'associazione.

b) L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso con comunicazione scritta.

c) sono fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'associazione.

d) sono soci dell'associazione coloro che aderiscono alla associazione nel corso della sua esistenza;

e) sono beneficiari dell'associazione coloro ai quali vengono erogati i servizi che l'associazione si propone di svolgere;

f) sono benemeriti coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dall'Organo di amministrazione.

La divisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i soci stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'associazione. Tutti hanno diritto di partecipare alla vita dell'Associazione.

Possono pertanto divenire soci tutte le persone fisiche, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idea, religione, che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda all'Organo di Amministrazione recante la dichiarazione di condividere le finalità che la Associazione si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne Statuto e Regolamento.

L'Organo di Amministrazione deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro 60 giorni. In caso di diniego l'Organo amministrativo è tenuto ad esplicitare la motivazione del diniego stesso. La deliberazione di rigetto è comunicata all'associato e annotata sul libro degli associati. L'interessato può entro 60 giorni dalla comunicazione del rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, se non appositamente convocate, in occasione della successiva convocazione.

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dal secondo mese successivo a quello nel quale l'Organo direttivo riceve notifica della volontà di recesso.

La qualifica di socio si perde, oltre che per dimissioni volontarie, per espulsione e decesso.

L'espulsione è prevista quando il Socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata

dall'Organo di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi membri e comunicata mediante lettera al Socio interessato. Contro il suddetto provvedimento, il Socio interessato può presentare ricorso entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione,
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvarne il programma di attività;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e - consultare i libri associativi;

Hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Art.6 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) Il Presidente dell'Organo di amministrazione;
- c) Il Vice Presidente dell'Organo di amministrazione;
- d) l'Organo di Amministrazione;
- e) il Comitato Esecutivo;
- f) Il Segretario dell'Organo di Amministrazione;
- g) Il Tesoriere;
- h) l'Organo di Revisione;
- i) l'Organo di controllo.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ma si basa su criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo: tutti i soci possono candidarsi ad essere eletti negli organi collegiali ed Amministrativi dell'Associazione.

Art.7 ASSEMBLEA

L'Assemblea é composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione ed é l'Organo Sovrano e può essere Ordinaria e Straordinaria.

L'ASSEMBLEA ORDINARIA é convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un decimo dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative, per l'espletamento dei seguenti compiti:

- approvare il bilancio;
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;



- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera su eventuali ricorsi da parte dei soci espulsi;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno, attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo, o statuto alla sua competenza.

Salvo motivi eccezionali l'assemblea è convocata nel territorio della Provincia di Teramo.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 10 giorni prima della riunione mediante lettera ordinaria contenente avviso di convocazione con indicazione del luogo, giorno e ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione con l'ordine del giorno e dovrà essere spedita agli indirizzi (anche mail o applicazioni telefoniche) risultanti sul registro degli iscritti all'associazione almeno 10 gg. prima dell'adunanza e che comunque giunga agli indirizzi almeno 3 giorni prima dell'adunanza stessa.

L'assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà più uno degli iscritti.

In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ogni socio della Associazione ha diritto ad un solo voto, esercitabile anche mediante delega da conferirsi per iscritto, apposta anche in calce all'avviso di convocazione, esclusivamente ad altro Socio. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di tre deleghe.

Le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, il voto di astensione si computa come negativo. Non è ammesso il voto per corrispondenza. Nelle delibere di approvazione del bilancio i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

IN SEDE STRAORDINARIA:

per modificare lo Statuto l'assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. Per deliberare la trasformazione, fusione, scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle assemblee dei Soci sono pubblicizzati ai Soci con l'esposizione per dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, in mancanza di entrambi su indicazione dei presenti da altro membro dell'Organo di Amministrazione oppure da qualsiasi altro aderente all'Associazione.

Si applicano i commi quarto e quinto dell'art.2372 c.c. In quanto compatibili.

Art.8 ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

1 - l'Organo di Amministrazione è l'organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dalla Assemblea ogni due anni. Esso è composto da un minimo di 9 Membri ad un massimo di 15 Membri.

2 - la maggioranza degli amministratori deve essere aderente all'associazione da almeno un anno, durano in carica per due e sono rieleggibili. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel RUNTS, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di esse è attribuita la rappresentanza dell'ente. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

3 - Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza degli Amministratori, l'intero Organo di Amministrazione si intende decaduto ed occorre procedere alla sua rielezione.

4- In caso di cessazione, per qualsiasi motivo di un membro dell'Organo di Amministrazione, L'Organo stesso fa luogo alla sua sostituzione con nomina di altro amministratore. Il nuovo eletto durerà in carica sino alla prima Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione dell'amministratore cessato e la relativa approvazione della nomina del nuovo amministratore.

5- La nomina dell'amministratore non dà diritto ad alcun compenso. Si prevede il rimborso spese documentate sostenute per ragioni dell'Ufficio ricoperto.

6- all'Organo di Amministrazione sono attribuiti i seguenti compiti e funzioni:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge. L'Organo di Amministrazione redige il rendiconto economico finanziario dell'Associazione e il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati. Eventuali utili di gestione dovranno essere reinvestiti nelle attività istituzionali. Insieme alla convocazione dell'Assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del rendiconto, deve essere messo a disposizione di tutti i soci copia del rendiconto stesso.
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

- nomina al proprio interno il rappresentante legale dell'associazione e il Vice Presidente.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

- compie tutti gli atti che lo statuto e le leggi non attribuiscono ad altri organi.

7-l'Organo di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri al Comitato Esecutivo, nonché attribuire ad uno o più membri tramite il Presidente, il potere di compiere atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione;

8 -L'Organo di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno, convocato dal Presidente anche ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno tre Amministratori o dal Collegio dei Revisori. Per la convocazione e l'espletamento dell'assemblea si procede come previsto al precedente art.7.

ed è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

9- l'Organo di amministrazione è presieduto dal Presidente, e, in caso di sua assenza, dal vice Presidente, in mancanza, su designazione dei presenti, da altro membro dell'Organo stesso.

10 - l'Organo amministrativo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

11 - Le delibere dell'organo amministrativo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo; in caso di parità di voto prevale il voto di chi presiede la riunione.

L'Organo di amministrazione decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti.

Art.9 PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Al Presidente dell'associazione spetta la rappresentanza della stessa di fronte a terzi ed anche in giudizio. Egli convoca e presiede l'Assemblea, L'Organo di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo, ne cura l'esecuzione delle relative delibere, sorveglia il buon andamento amministrativo della associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Art.10 VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art.11 COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere e da altri membri del Consiglio di Amministrazione.

Art.12 SEGRETARIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzante delle adunanze dell'Assemblea dei soci, dell'Organo di Amministrazione, Consiglio esecutivo e coadiuva il Presidente e l'Organo di Amministrazione nell'espletamento delle attività esecutive che si rendono necessarie ed opportune per il funzionamento dell'Associazione.

Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, dell'Organo Amministrativo, del Comitato Esecutivo, nonché il libro degli aderenti all'associazione. I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza.

Art.13 IL TESORIERE

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche e controlla la tenuta dei libri contabili.

Art. 14 ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

La scelta dei componenti l'organo di controllo avviene secondo quanto previsto dall'art.2397 del c.c.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.15 ORGANO DI REVISIONE

L'organo di revisione Legale dei conti, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art.31 del D. Lgs.117/2017.

L'Organo di revisione è nominato dall'assemblea tra i revisori legali dei conti o società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'organo di revisione vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di revisione possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART.16 BILANCIO

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo Stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. L'Organo di Amministrazione dovrà predisporre il bilancio di esercizio, secondo le modalità stabilite dall'art.13 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio poi depositato presso il Registro Unico Nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse di cui all'art.2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Indipendente dalla redazione del bilancio di esercizio, l'Associazione per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuno

di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art.17 LIBRI

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libri degli associati, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso Organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, quando costituito, tenuto a cura dello stesso Organo,
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi mediante consultazione diretta con facoltà di richiesta copie integrali o estratti a proprie spese.

ART.18 SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci, su proposta dell'Organo di Amministrazione. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Il patrimonio sarà devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio Regionale del Registro Unico terzo settore, da quando sarà operativo e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, individuati dall'organo sociale competente.

Art.19

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto o che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimesso al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità.

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti Interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio n.117 (codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibili, dal Codice Civile.

CO.Falucca
Marcello G. M. - M. G.
Romano Leone
Giulio Staffilani
Anna Maria

Bruciatelli - PRESIDENTE
Giuseppe M. M. - Segretario
Alessandro F. Ricci
Enrico Bandiera
Maria Teresa Caputo



ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA E DI SOLIDARIETA'

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 20 MAGGIO 2021

In data 20 Maggio 2021, alle ore 11,30 (in seconda convocazione), si è riunita presso la sede dell'associazione Insieme all'indirizzo su intestato, l'Assemblea dell'Associazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore;**
- 2) Proposte ed iniziative per periodo estivo;**
- 3) Varie ed eventuali.**

A norma dell'art. 9 del vigente Statuto sociale, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, Signora Eleonora Cruciani, che, constatata la regolarità della convocazione e del quorum costitutivo e deliberativo dell'assemblea in virtù delle disposizioni statutarie all'art.7, dichiara l'Assemblea ordinaria validamente costituita in sede di seconda convocazione e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta il Signor Pier Paolo Moriconi.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

Il primo punto riguarda l'adeguamento dello Statuto al fine di conformarsi alla Riforma del Terzo settore. Il Presidente comunica ai presenti che, entro il 31 Maggio 2021, è necessario pertanto provvedere alla modifica dello Statuto al fine di adeguarlo alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo Settore.

Detta scadenza è stata fissata dall'art.14 del Decreto Sostegni D.L. 41 del 22.3.2021, che ha modificato nuovamente, nel persistere della pandemia Covid 19, l'art.101 co.2 del Decreto Legislativo 117/2017 (Codice del Terzo Settore). La modifica entro tale termine è fondamentale per poter beneficiare

delle maggioranze in forma semplificata, ossia previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria seppur per le sole modifiche che rispondono ad un requisito obbligatorio (circolare Ministeriale n.20/2018), evidenziando che per le ONLUS la non iscrizione al RUNTS comporta lo scioglimento con devoluzione del patrimonio. In considerazione delle ridotte dimensioni sociali della Associazione Insieme, quindi delle attività generali che la stessa persegue, quindi del riconoscimento della stessa, istituitasi nell'anno 1997, come organizzazione di volontariato ai sensi della legge n.266/91, appare opportuno, posto che le onlus non saranno più configurate nel RUNTS, trasmigrare la stessa nella sezione dedicata alle ODV.

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di Statuto nuovo, già disponibile, sin dal mese di ottobre 2020, ad essere visionata da tutti i soci presso la sede della Associazione medesima, approvata in via preliminare dal Consiglio Direttivo nella seduta in pari data.

Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste, in maniera inderogabile, per le organizzazioni di volontariato dal Codice del Terzo settore, dato che l'intenzione è quella di mantenere la tipologia di ODV.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Si fa inoltre presente che fino all'operatività del registro unico nazionale del Terzo Settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus.

Le principali modifiche apportate riguardano la forma, che deve essere di associazione riconosciuta o non riconosciuta, con un numero di associati non inferiore a 7 persone fisiche o a 3 ODV/APS;

le finalità perseguite e l'individuazione delle attività di interesse generale, tra quelle di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017;

le modalità di svolgimento dell'attività e i destinatari della stessa;

per le ODV, l'obbligo di nomina degli amministratori tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati, nonché l'esclusione di uno specifico compenso, diverso dal rimborso spese, per i componenti degli organi sociali (fatta eccezione per i revisori legali componenti l'organo di controllo); la denominazione, che dovrà contenere l'indicazione "organizzazione di volontariato" o l'acronimo ODV.

Il Consiglio direttivo prenderà il nome di Organo di Amministrazione e, nella ratio della riforma di snellire gli organi dell'associazione, è stato cancellato il comitato esecutivo, così come è stata cancellata ogni differenziazione, sia pur nominale, dei soci.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

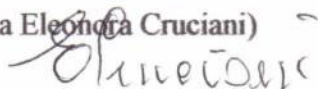
L'assemblea, all'unanimità, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro (ex art.82, commi 3 e 5 del Codice del Terzo settore).

Il secondo punto già discusso ampiamente in sede di assemblea del consiglio direttivo, svoltosi poco prima, viene riassunto brevemente dalla presidente ai presenti.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 12,40.

La Presidente
(Prof.ssa Eleonora Cruciani)



Il segretario verbalizzante
(Pier Paolo Moriconi)



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Teramo
Ufficio Territoriale di Giulianova

Il presente atto è stato qui registrato il 23-06-2021

al n. 640 serie 3

Versamento di € 11 del ESENTE



Il Direttore Provinciale
Il Funzionario
Spoletoni E.

